



PARTE SPECIALE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

-

***Sezione misure integrative per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza***

Approvato dall'Amministratore Unico in data 7 giugno 2022

Primo aggiornamento adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 19/02/2024

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categorie dei reati contro la pubblica amministrazione, ovvero tutti i reati elencati negli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. Per affinità di bene giuridico tutelato, si è ritenuto opportuno considerare in questa Parte Speciale anche il reato di cui all'art. 377 bis del codice penale, "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", previsto come reato presupposto della responsabilità dell'ente dall'art. 25 decies del d.lgs. 231/2001, nonché alcuni reati di informatici previsti dall'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 e le fattispecie di corruzione tra privati di cui all'art. 25 ter D.lgs. 231/2001. Inoltre, la presente Parte Speciale si compone di una sezione denominata "misure integrative per la prevenzione della corruzione e la trasparenza", specificatamente dedicata agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dalla Legge 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., in ossequio alle indicazioni fornite dall'Anac e dal Legislatore in relazione alle Società in controllo pubblico.

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione, è stato dato inizio ad un intervento legislativo mirato al rafforzamento dell'efficacia delle misure anti-corruttive.

La L. 114/2014 ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tutte le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della L. 190/2012 e le funzioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 33/2013, ridisegnandone la missione istituzionale.

Pertanto, ad oggi, l'organo competente alla prevenzione e al contrasto della corruzione è l'Autorità Nazionale Anticorruzione dotata di funzioni consultive, di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza adottate dagli enti pubblici economici, dalle società in controllo o partecipazione pubblica e da altri enti di diritto privato.

Lumiq S.r.l. (di seguito anche "Lumiq" o la "Società") è una società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. m) del D.lgs. 174/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), avente quale Socio Unico il Comune di Torino. Come tale è soggetto tenuto all'adempimento delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza ai sensi e nei limiti definiti dell'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013, introdotto dal

D.Lgs. 97/2016, secondo quanto specificato nelle linee guida ANAC, approvate con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito della presente parte speciale sono illustrate altresì le misure di prevenzione della corruzione, integrative del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ex D.Lgs. 231/2001, ai sensi della L. 190/2012 come modificata dal D.Lgs. 97/2016 predisposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi, alla base della redazione del presente documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs 231/2001, sono i seguenti:

- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) come modificata dal D.lgs. 97/2016;
- il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dal D.Lgs. 175/2016;
- la L. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. Whistleblowing);
- le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017.
- Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito, anche “nuovo Codice”) e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 (nel seguito, anche “vecchio Codice” o “Codice previgente”), hanno determinato un nuovo quadro di riferimento nell’ambito degli affidamenti pubblici, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

- la disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/676 ed il successivo D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento del Codice in materia.

Costituiscono, inoltre, fonte di consultazione continua le Linee Guida, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito delle intervenute modifiche normative o a seguito della necessità di fornire chiarimenti ai soggetti destinatari, in particolare in materia di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, di rotazione, di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, di pantouflage nonché di definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico.

In particolare, il presente documento tiene debitamente conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato al pt. 7 della seduta del 17 gennaio 2023 e nel suo aggiornamento 2023 approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.

3. Analisi ambientale esterna ed interna

L'analisi del contesto si manifesta come elemento rilevante nell'esame del processo di gestione del rischio in quanto consente di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di LUMIQ in funzione delle specificità dell'ambiente in cui esso opera.

a) Analisi del contesto esterno

Lumiq S.r.l. è una società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. m) del D.lgs. 174/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), avente quale Socio Unico il Comune di Torino.

Lumiq S.r.l. è subentrata, quale concessionaria, nella Convenzione di subconcessione degli Immobili Ex-Fert con la Città di Torino, in qualità di concedente, in data 14 gennaio 2021 fino alla data del 17 luglio 2031.

In particolare, LUMIQ gestisce un'attività avente rilevanza economica ed imprenditoriale consistente nella gestione delle attività di concessione/subconcessione in locazione degli spazi disponibili sia a soggetti pubblici che privati, mediante sollecitazione pubblica a presentare manifestazione di interesse.

Nell'ambito dell'oggetto sociale di LUMIQ rientrano, altresì, la produzione e la distribuzione cinematografica, televisiva, teatrale e pubblicitaria, l'importazione ed

esportazione di film in genere, compravendita e/o noleggi di tutto il materiale concernente la cinematografia, la televisione, il settore teatrale ed il settore pubblicitario in genere, curando a tal uopo anche le pubbliche relazioni con attori ed artisti in genere; la Società si occupa, altresì dell'ideazione, creazione, produzione e trasmissione, con ogni mezzo e su ogni piattaforma tecnologica presente e futura, di oggetti della comunicazione, sia materiali (dispositivi) che immateriali (programmi, contenuti, elaborazione), nonché della promozione, del commercio e della vendita, in ogni sua forma e modalità, di servizi e/o delle attività sopra descritte anche in forma di agenzia o rappresentanza.

L'analisi del contesto esterno, anche alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti, mantiene una particolare rilevanza; si è ritenuto di muovere dall'analisi delle informazioni di contesto maggiormente di pertinenza, al fine di meglio comprendere le dinamiche che possono incidere sull'esposizione al rischio corruttivo.

Nel merito si evidenzia come il rischio legato a fenomeni corruttivi interessa diverse attività aziendali, ivi comprese quelle relativa al core business della Società e in particolare, la gestione delle concessioni/subconcessioni.

L'analisi del contesto esterno – quale insieme di pressioni, eventi e tendenze di carattere generale che possono influenzare le scelte delle istituzioni – consente di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio e, di conseguenza, come i portatori e i rappresentanti di interessi espressione di tale tessuto possano condizionare il/i soggetto/i decisionale/i (direttori, dirigenti, funzionari) a capo dei processi organizzativi dell'ente dai quali discende il rischio corruzione.

In conclusione, consente di accrescere le conoscenze del contesto e concorre a ridurre il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

b) Analisi del contesto interno

LUMIQ già nel 2022 si è dotata di un Modello Organizzativo di Gestione ex D. Lgs. 231/2001 e ha nominato l'Organismo di Vigilanza.

Nell'implementazione del seguente documento, e in particolare per l'analisi del contesto interno si sono analizzati gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. Sul punto si evidenzia come l'attuale assetto organizzativo sia estremamente semplificato,

individuandosi nell'organico della Società un solo dipendente ed un Amministratore Unico.

4. Destinatari e obiettivi

La presente Parte Speciale disciplina i comportamenti cui devono attenersi i membri degli organi sociali, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli eventuali collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali di LUMIQ.

Tutti i destinatari, come sopra indicati, devono osservare, per quanto applicabile a ciascun soggetto, le regole di condotta prescritte nonché rispettare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le procedure specifiche richiamate adottando comportamenti idonei al fine di prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi che la società intende perseguire con l'adozione del presente documento.

I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni previste nella presente Parte Speciale nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

La sezione "misure integrative per la prevenzione della corruzione e la trasparenza" individua i soggetti specificatamente coinvolti nell'ambito della gestione degli adempimenti per la prevenzione della corruzione e per la gestione degli obblighi in materia di trasparenza. Nell'ambito di tale sezione sono delineate le misure di controllo adottate dalla Società al fine di fornire agli organi sociali ed ai vari responsabili delle funzioni aziendali, gli strumenti operativi per esercitare le attività di sorveglianza e monitoraggio volte alla prevenzione della corruzione.

5. Fattispecie di reato

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo interno.

Nei paragrafi che seguono, pertanto, sono riportati i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale individuati dagli art. 24, 24 bis, 25, 25 ter e 25 *decies* del D.lgs. 231/2001 che, come noto, hanno rilevanza anche ai fini della Legge 190/2012.

A questo riguardo, nell'esaminare le singole fattispecie deve tenersi conto del diverso regime di imputabilità del reato previsto dalle normative in parola. Se da un lato, infatti, ai fini dell'integrazione di una responsabilità dell'Ente ex D.lgs. 231/2001

dovrà necessariamente individuarsi l'interesse e/o il vantaggio dell'Ente in relazione al fatto di reato posto in essere da parte dei soggetti c.d. apicali/sottoposti, dall'altro, ai fini della Legge 190/2012, tale requisito non è richiesto.

Inoltre, verranno descritte anche le fattispecie non rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 ma unicamente ai fini della Legge 190/2012.

Tra le fattispecie di reato rilevanti ai soli fini della Legge 190/2012 vengono in considerazione, anzitutto, i reati contenuti nel Libro II, Titolo II del codice penale non richiamati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001. Si tratta, cioè, dei delitti dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio non compresi nel catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Il richiamo operato dalla Legge 190/2012 e dall'ANAC alle fattispecie di reato contenute nei due Capi (Capo I e Capo II) del Titolo II del Libro II del codice penale deve, peraltro, essere relazionato alla specifica realtà aziendale ed all'attività caratteristica svolta da LUMIQ come risultante dall'attività di *risk assessment*. Così, ad esempio, alcune fattispecie di reato contenute nei due Capi sopra citati del codice penale non presentano astratta rilevanza ai fini della legge 190/2012 con riguardo alla realtà di LUMIQ (si pensi al delitto di 'Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica' di cui all'art. 329 c.p. ovvero a quello di 'Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario' di cui all'art. 338 c.p.). Altre fattispecie di reato (es. 'Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale' ovvero 'Resistenza a un pubblico ufficiale' di cui agli articoli 336 e 337 c.p.) pur potendo conoscere rilevanza astratta nell'ambito della realtà operativa di LUMIQ si ritengono, sufficientemente presidiate dal dovere gravante sul Pubblico Ufficiale o sull'Incaricato di Pubblico Servizio di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Infine, deve osservarsi sin d'ora che, come rilevato dall'ANAC, la Legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di corruzione in cui rilevano anche le situazioni di "cattiva amministrazione".

Si tratta, quindi, di condotte/fattispecie che pur non costituendo reato integrano fatti di "maladministration" alla quale sono riconducibili tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Si fa, quindi, riferimento a quegli atti e comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini

nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Definizioni

Per maggiore chiarezza, pare opportuno individuare i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che sono indicati dal legislatore nelle fattispecie sopra elencate.

Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358.

In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti, è "Pubblico Ufficiale", ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all'interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

È, invece, "Incaricato di Pubblico Servizio" colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A.

Non rivestono tale ruolo coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o che prestano un'opera meramente materiale.

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo.

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia, ritenendosi tale scelta maggiormente prudentiale.

Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o a altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui la Società può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Regioni, Province e Comuni;
- Consob, Banca d'Italia
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, ARPA, SPRESAL, ASL, NOE, etc.);

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Agenzia delle Entrate;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camera di commercio;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico.

5.1. Fattispecie di reato e principi normativi sia ai sensi del d.lgs. 231/2001 sia ai sensi della legge 190/2012

Art. 317 c.p. – Concussione

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 - bis c.p. – Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Art. 319 - ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 - quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art.319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e art. 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli*

addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art. 323 - ter c.p. – Causa di non punibilità

“Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146”.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Quanto alle condotte descritte dagli articoli sopra enunciati occorre rilevare come il concetto giuridico di “corruzione” sia affine a quello comunemente inteso e consista nella promessa o dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto proprio della sua funzione o di un atto contrario ai doveri d’ufficio del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio.

Il concetto giuridico di “**corruzione**” consiste nella promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio nonché per l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio.

Tale reato può essere realizzato non solo quando la promessa o la dazione vengano effettuate prima del compimento da parte del pubblico agente delle condotte sopra indicate, ma anche quando siano ad esse successive.

Si precisa che il concetto giuridico di “corruzione” di cui sopra si distingue dal concetto di corruzione rilevante ai fini 190/2012, come definito dall’ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale definizione, come visto, accede ad una concezione di corruzione in senso lato, come comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Con riferimento alla **concussione** il legislatore con la legge 190/2012 oltre ad aggravare il profilo sanzionatorio dell’art. 317 c.p., ha delimitato la sfera di operatività della stessa, oggi applicabile ai soli casi di concussione per costrizione, in seguito all’espunzione della concussione attuata mediante induzione, fattispecie che ricade oggi nella formulazione del nuovo reato di cui all’art. 319 quater c.p..

La precedente formulazione dell’art. 317 c.p. prevedeva, infatti, la punibilità con la pena della reclusione da quattro a dodici anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che *“abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità”*.

Colui che subiva la pressione a promettere o dare l’utilità richiesta non risultava, per contro, punibile e veniva identificato quale soggetto passivo del reato, nonché

persona offesa dello stesso.

A seguito dell'intervento di riforma, il Legislatore ha, tuttavia, inteso scindere le due forme di manifestazione delle condotte concussive, riconoscendo alle stesse una specifica autonomia, seppur differenziandole sotto il profilo dei soggetti agenti nonché del trattamento sanzionatorio.

In particolare, il nuovo testo del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. dispone oggi: *“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”*.

Accanto a tale modifica, è stato introdotto l'art. 319 quater c.p., rubricato **“Induzione indebita a dare o promettere utilità”**. Con la novella legislativa risultano quindi una fattispecie di concussione per costrizione, oggetto dell'art. 317 c.p., limitata al solo Pubblico Ufficiale, ed una di concussione per induzione, **induzione indebita a dare o promettere utilità**, fattispecie autonoma disciplinata dall'art. 319 quater c.p., alla quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite accanto alla punibilità di colui che dà o promette l'utilità.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che il criterio distintivo tra la costrizione e l'induzione deve *“essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo. ... Le modalità della condotta induttiva ... non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno ... anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus”*

Quindi la fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p. è quindi caratterizzata dai seguenti elementi: 1) l'abuso prevaricatore del pubblico agente; 2) il fine determinante di vantaggio indebito del privato. Il funzionario pubblico, ponendo in essere l'abuso induttivo, opera comunque da una posizione di forza e sfrutta la situazione di debolezza psicologica del privato, il quale presta acquiescenza alla richiesta non certo per evitare un danno ingiusto, ma con l'evidente finalità di conseguire un vantaggio indebito. Il soggetto privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio per sé (scongiurare una denuncia, un sequestro, un arresto legittimi; assicurarsi comunque un trattamento di favore),

attivando così una dinamica completamente diversa da quella che contraddistingue il rapporto tra concussore e concusso.

Il reato di “traffico di influenze illecite” introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell’Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla 9 gennaio 2019, n. 3 recante <<*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*>>.

In particolare, all’esito dell’intervento legislativo di cui sopra sono state apportate sostanziali modifiche alla fattispecie anche a fronte dell’abrogazione del reato di “millantato credito”. Pertanto, l’attuale fattispecie punisce il traffico di influenze sia esistenti sia solo “asserite” ed ai fini della sua integrazione non è più necessario il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso, potendo lo stesso consistere in qualsiasi utilità. Inoltre, la nuova previsione ha sancito la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal “committente” al “mediatore” per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è oggi previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Il reato di **abuso d’ufficio**, introdotto nel novero dei reati presupposto dal D.lgs. 75/2020, sanziona il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. L’ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero il danno ingiusto sono provocati dalla violazione, da parte del Pubblico Funzionario, di leggi o comunque atti aventi forza di legge (con esclusione, quindi, dei regolamenti) ove siano individuate specifiche regole di condotta tali da non lasciare al Pubblico Funzionario alcun margine di discrezionalità nell’applicazione/rispetto delle stesse. Inoltre, il vantaggio/danno può essere legato al comportamento del Pubblico Funzionario che abbia omesso di astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto

o negli altri casi prescritti.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti a un pubblico servizio.

Può dunque integrare il delitto in parola l'omessa astensione di un membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.

L'abuso d'ufficio è un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, ovvero, da un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Si precisa che la condotta di abuso d'ufficio può rilevare ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quindi, individuare il presupposto della potenziale responsabilità dell'Ente, solo qualora il reato rechi un'offesa agli interessi dell'Unione Europea.

Diversamente, con riguardo alla disciplina in materia anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 le stesse rilevano a prescindere da tale condizione.

Si segnala, inoltre, che l'art. 23 del decreto n. 76/2020 ha modificato il testo della fattispecie dell'abuso d'ufficio sostituendo «in violazione di norme di legge o di regolamento» con «in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». La presenza, all'interno del testo riformato, dei margini di discrezionalità della condotta e del ristretto perimetro costituito dalla violazione di condotte espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, è chiara espressione del Legislatore di ridurre drasticamente l'area della rilevanza penale di tale condotta.

Si precisa, infine, che all'esito dell'entrata in vigore della Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, oltre ad alcune modifiche in relazione al trattamento sanzionatorio irrogabile,

il legislatore ha introdotto all'art. 129, comma 3 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 la previsione di un flusso informativo verso l'Autorità nazionale anticorruzione, da parte del pubblico ministero che eserciti l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

Reati informatici richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.lgs. 231/2001 all'art. 24 – bis individua alcuni reati rilevanti ai fini 'anticorruzione' che, pertanto, saranno oggetto di trattazione nella presente parte Speciale.

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica

utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Brevi cenni sulle fattispecie

L'art. 491 bis c.p. amplia a dismisura il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001 e, per quello che rileva ai presenti fini, dei reati di interesse ai fini 'anticorruzione'. L'art. 491 bis c.p., infatti, funge da meccanismo moltiplicatore delle fattispecie penali rilevanti rendendo sensibili ai fini del D.lgs. n. 231/2001 una quindicina circa di reati contro la fede pubblica (dal falso ideologico e materiale in atto pubblico, ai falsi in certificati e autorizzazioni amministrative). Tali reati, va ribadito, rilevano solo ed esclusivamente se commessi in relazione a un documento informatico; in caso contrario (cioè nel caso in cui la falsità riguardi un normale documento cartaceo), i reati di falso perdono di rilievo ai fini 231/01.

Tali fattispecie delittuose tornano, però, ad assumere rilievo ai soli fini della Legge n. 190/2012, in relazione alla quale è la condotta di falso ad assumere rilievo sintomatico di '*maladministration*' e non anche il supporto documentale sul quale la stessa si realizza.

Per 'documento informatico' deve intendersi quello prodotto da un elaboratore (sia che si tratti di un testo, sia che si tratti di una immagine o un suono che abbiano rilevanza probatoria). Occorre, poi, distinguere il documento informatico in senso stretto (cioè quello memorizzato in forma digitale ed intellegibile per l'uomo solo attraverso l'utilizzo di un *computer*) da quello in senso lato (comprensivo, cioè del tabulato stampato dal computer rientrante, invece, nel documento cartaceo).

Deve trattarsi, inoltre, di documento informatico "avente efficacia probatoria".

Le fattispecie di reato di cui all'art. 635 ter c.p. ed art. 635 quinquies potrebbero conoscere un possibile scenario realizzativo in seno ai rapporti intrattenuti dalla Società con banche dati pubbliche o di pubblica utilità.

In conseguenza della completa riformulazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 635 ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, il legislatore è dovuto intervenire anche sugli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater. 635-quinquies per eliminare il

riferimento all'art. 635 comma 1, non più attuale in conseguenza del citato intervento normativo.

Per l'individuazione del soggetto attivo occorre indagare il rapporto sussistente tra il soggetto agente e l'oggetto del danneggiamento: è necessario, infatti, che i sistemi informatici o telematici ovvero i programmi, le informazioni o i dati siano 'altrui' (ovvero che il soggetto agente non vanti alcun diritto di godimento o di garanzia sull'oggetto del danneggiamento).

Reati di corruzione tra privati richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Art. 2365 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Brevi cenni sulle fattispecie

L’art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D.Lgs. n. 231/2001 richiama il delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all’ipotesi contemplata al terzo comma dell’art. 2635 c.c.. La ratio del riferimento, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, alla sola condotta di corruzione ‘attiva’ (dazione o promessa di utilità) e non anche a quella ‘passiva’ (tenuta dal soggetto corrotto) va verosimilmente ricercata nell’elemento fondante del ‘vantaggio’ o ‘interesse’, posto alla base del regime di responsabilità ex D.lgs. 231/2001. Ciò fermo restando che, in virtù delle modifiche apportate dalla Legge n. 3/2019 è venuta meno l’esigenza del documento provocato alla Società a cui appartiene il soggetto corrotto.

Ai fini 190/2012 rilevano entrambe le condotte corruttive, dunque, sia quella attiva, sia quella passiva, atteso che la finalità perseguita da tale normativa è quella di mitigare il rischio di realizzazione di condotte (anche in danno della Società) concretanti fatti di ‘*maladministration*’, cioè, ipotesi di ‘cattiva amministrazione’ comprensivi dei casi di “deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell’interesse pubblico”.

Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640, comma 2, c.p. – Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (omissis)”.

Art. 640 - bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Si tratta di due ipotesi di reato molto simili quanto a condotta sanzionata. La seconda fattispecie (ovvero quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), contiene alcuni elementi specializzanti: sanziona, infatti, una condotta, al pari della prima, necessariamente decettiva o ingannatoria contrassegnata però dalla specificità dell'oggetto dell'artificio o raggiro che, per espressa previsione di legge, deve riguardare “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea”.

Entrambe le norme presentano un nucleo comune di condotta: infatti sia per la truffa aggravata di cui all'art. 640 c.p., sia per quella finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p., è richiesto dal legislatore che l'autore del reato induca la pubblica amministrazione in errore (mediante condotte artificiose o di raggiro). In conseguenza del raggiro o artificio la pubblica amministrazione (Stato o altro ente pubblico) subisce una diminuzione patrimoniale che, per l'art. 640 bis c.p., consiste nella erogazione di un mutuo o di un finanziamento, mentre per l'art. 640 c.p. può consistere in un (più generico) atto di disposizione patrimoniale, anche sotto forma di rinuncia a riscuotere un credito (atto di disposizione patrimoniale, dunque, non necessariamente attivo/dispositivo).

Venendo agli esempi concreti potrebbe farsi il caso della predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni consapevolmente non veritiere comunicate alla PA (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Nell'esempio ora formulato il reato di truffa tentata non risulta evidentemente commesso 'nell'interesse o vantaggio' della Società (o della PA), dunque non rileva, in concreto, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (pur essendo astrattamente censito anche in tale prospettiva); assume, piuttosto, interesse ai fini 'anticorruzione' poiché, come si è detto, nell'ottica della Legge n. 190/2012 rilevano anche illeciti penali non realizzati nell'interesse o vantaggio della società in controllo pubblico (potendo assumere interesse anche quelli commessi ai danni della medesima da dipendente che colluda con il privato che aspira fraudolentemente alla aggiudicazione). Restando all'esempio ora formulato, va precisato, per ipotizzarsi un coinvolgimento di LUMIQ in qualsiasi forma di responsabilità ex Legge n. 190/2012 è necessario che uno dei suoi dipendenti o apicali abbia preso parte consapevolmente (in ipotesi anche fornendo un contributo causale minimo) al reato in questione. Tale partecipazione può tradursi in un contributo anche solo morale (es. istigazione, consiglio, rassicurazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) di per sé sufficiente a generare responsabilità penale anche in capo al soggetto di LUMIQ.

Il concorso nel reato di truffa aggravata può tradursi inoltre in un consapevole contributo materiale come nel caso in cui un dipendente della Società valuti positivamente la documentazione falsa (es. autocertificazione) prodotta dal concorrente pur essendo consapevole della decettività della stessa.

Per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 640 bis c.p., la stessa potrebbe configurarsi nell'ambito di un finanziamento richiesto dalla Società per l'effettuazione di corsi di formazione professionale inducendo in errore il Pubblico erogatore (mediante artifici e/o raggiri) circa la sussistenza di una componente 'pratica' del corso in realtà inesistente (ma ciò nonostante esposta e richiesta in finanziamento) o certificando la presenza dei soggetti da formare in modo non veritiero incassando indebitamente i contributi richiesti.

Frode informatica

Art. 640 - ter c.p. – Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale di danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o talune delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Tale reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico o se ne alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Vale evidenziare che, ai sensi del terzo comma della disposizione in questione, la sanzione penale prevista per la condotta di frode informatica risulta aggravata qualora il fatto risulti commesso mediante “indebito utilizzo dell'identità digitale”. Tale fattispecie potrebbe ricorrere, ad esempio, in caso di utilizzo delle credenziali altrui per intervenire su dati o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico procurando un ingiusto profitto (a sé o altri) con altrui danno.

Frode nelle pubbliche forniture ed in agricoltura

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 – Frode in agricoltura

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il bene interesse tutelato dal reato di cui all'art. 356 c.p. è il buon andamento dello

Stato, degli Enti pubblici e delle imprese esercenti servizi pubblici contro i comportamenti fraudolenti commessi ai loro danni, nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose e opere necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

È un reato che può essere commesso solo da chi ha assunto obblighi contrattuali di effettuare la fornitura, nonché subfornitura e, in generale chi si è consapevolmente assunto l'obbligo di dare esecuzione, in tutto o in parte, ad un contratto con la Pubblica Amministrazione. La condotta incriminata consiste nel commettere frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento di obblighi contrattuali. Tale frode può consistere in qualunque comportamento malizioso dal quale risulti violata la buona fede cui deve essere ispirato il comportamento contrattuale del privato. Non è quindi necessario un comportamento caratterizzato da artifici e raggiri, essendo sufficiente la semplice malafede nell'esecuzione del contratto, ravvisabile ad esempio nell'*aliud pro alio*, anche quando relativo a difformità qualitative che rendono la fornitura in tutto o in parte inidonea alla funzione economico – sociale del contratto.

Per quanto invece riguarda la fattispecie di frode in agricoltura, la stessa sanziona tutte quelle condotte che, al di fuori dei casi di cui all'art. 640 bis c.p., sono volte a conseguire indebitamente erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tale reato si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questa fattispecie a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 - ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da un anno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità e dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999, 96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25.822 di Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Brevi cenni sulle fattispecie

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportata, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo conseguito legittimamente da parte di un ente statale o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta.

La finalità perseguita dall’art. 316 bis c.p. è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche qualificate da un particolare vincolo di destinazione. Presupposto della condotta è rappresentato dalla circostanza che la prestazione pubblica si sostanzia in sovvenzioni, contributi, finanziamenti agevolati (intendendo, rispettivamente, le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto di carattere gestorio, e gli atti negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di un’onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie regole di mercato).

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione

di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni. E' evidente che, ai fini 'anticorruzione' rileva anche la fattispecie disciplinata dal secondo comma dell'art. 316 ter del codice penale: il modesto ammontare della somma indebitamente percepita (pur trasformando l'illecito penale in torto esclusivamente amministrativo) nulla toglie all'irregolarità e al conseguente malfunzionamento della macchina amministrativa (che la Legge n. 190/2012 intende comunque presidiare a nulla rilevando, in quest'ottica, la qualifica formale della violazione e della conseguente sanzione). L'illecito amministrativo diviene pertanto il campanello d'allarme di *maladministration*.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 316 ter c.p., contrariamente a quanto visto in riferimento all'art. 316 bis c.p., a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Art. 377 - bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Come più sopra indicato si è ritenuto di trattare questo reato nella presente Parte Speciale, pur se prevista in un articolo del d.lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, per una affinità di bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p.

Infatti, l'interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

Ma non solo. L'art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario sia quando la corruzione è rivolta al testimone.

Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (da ultimo C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208).

Inoltre, la testimonianza deve considerarsi "atto giudiziario", essendo è atto funzionale ad un procedimento giudiziario (C.Cass. S.U., cit).

Invece, il delitto di cui all'art. 377 bis c.p., prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni.

Peculato

Art. 314 c.p. – Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Oggetto della tutela apprestata dal **peculato** è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

La condotta perseguita consiste nell'indebita appropriazione commessa da tali soggetti, in virtù della disponibilità materiale e/o giuridica (che ricorre quando il soggetto pur non avendo la detenzione può comunque disporre dell'oggetto del reato attraverso ordini, mandati od altro) in capo al pubblico agente, in ragione del suo ufficio. L'indebita appropriazione può avere ad oggetto cose o denaro sia pubbliche che private, ivi comprese le energie lavorative del personale dipendente retribuito dalla Pubblica Amministrazione ed, altresì, il carburante dell'auto di servizio, poiché suscettibili di valutazione economica.

Si ha appropriazione con l'interversione del possesso della cosa, ovvero il soggetto si comporta nei confronti della cosa *uti dominus*, esercitando su di essa atti di dominio. Rientrano, così, le condotte di ritenzione, alienazione e consumazione del bene.

Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi di **peculato d'uso**, che si distingue in quanto consiste nell'uso temporaneo della cosa accompagnato dalla volontà di pronta restituzione della stessa dopo l'uso ed in quanto l'oggetto dell'appropriazione temporanea consiste in una cosa di specie e non in una cosa fungibile come il denaro (es. autovettura di servizio, telefono d'ufficio ecc..).

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata è individuato in relazione alla modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri

fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (**peculato mediante profitto dell'errore altrui**) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Si precisa che le sopradescritte ipotesi di peculato possono rilevare ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quindi, individuare il presupposto della potenziale responsabilità dell'Ente solo qualora il reato rechi un'offesa agli interessi dell'Unione Europea. Diversamente, con riguardo alla disciplina in materia anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 le stesse rilevano a prescindere da tale condizione.

Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

Art. 353 bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Come è agevole notare, la condotta prevista dalle due fattispecie sopra riportate è la medesima, differendo le predette fattispecie, esclusivamente per quanto riguarda l'oggetto o la fase del procedimento amministrativo nell'ambito della quale la condotta stessa viene posta in essere.

In relazione alla condotta, viste le finalità del presente documento, giova ricordare che con Sentenza n. 42770/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che per mezzo fraudolento si debba intendere: *“qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedurali, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo”.*

Quanto, invece, alla fase del procedimento in cui viene realizzato o l'uno o l'altro reato in parola, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che condizione per la sussistenza del reato di “turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) è che *“l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione o di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte”* (Cass. Pen. 28 marzo 2018, n. 30730).

Dunque, secondo la giurisprudenza, condizione minima per la ricorrenza del reato è la sussistenza di un atto equipollente all'avviso o al bando di gara che indichi criteri idonei a permettere ai potenziali partecipanti di valutare le regole di gara e formulare le proprie offerte.

5.2. Reati rilevanti esclusivamente in relazione alla legge 190/2012

Art. 325 c.p. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Brevi cenni sulle fattispecie

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall'art. 13 del Codice degli Appalti richiama l'art. 326 c.p.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo

quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Brevi cenni sulle fattispecie

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato pluri-offensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Art. 331 c.p. - Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Brevi cenni sulle fattispecie

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività.

Art. 340 c.p. – interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

“Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Va precisato che, secondo la Corte di cassazione, il delitto in questione risulta configurabile anche in presenza di interruzioni temporanee (si pensi al caso del soggetto che si incatena, per protesta, ad una recinzione per impedire di transitare in una determinata area per ivi svolgervi i lavori da effettuare).

Art. 354 c.p. - Astensione dagli incanti

“Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a Euro 516”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il reato si concreta, sotto il profilo della condotta, nel tenere un comportamento omissivo, in presenza di un incanto, pubblico o privato, o di una licitazione. Tale condotta di astensione deve essere determinata da motivi di lucro, deve essere conseguente, cioè ad una dazione o promessa di denaro o altra utilità.

In particolare, la condotta viene individuata nell'**astensione dalla gara**, pubblica o privata, **dietro corresponsione di denaro o altra utilità**. Rispetto a tale

elemento della condotta, la qualificazione giuridica del comportamento del promissario è sostanzialmente irrilevante, potendo integrare gli estremi di reati di turbata libertà degli incanti o di corruzione, mentre quando il soggetto che riceve l'utilità, anziché semplicemente astenersi dalla partecipazione, collabori attivamente alla turbativa d'asta, si sarà realizzato il concorso di persone in quest'ultima fattispecie criminosa.

Il dolo richiesto è quello **generico**, consistente, secondo i principi generali, nella consapevolezza di scegliere di non partecipare ad una delle procedure indicate dalla norma, a seguito dell'ottenimento o della promessa di futuro ottenimento di denaro o altra utilità.

Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

“Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.*

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il delitto di cui all'art. 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) è sanzionato sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa (cfr. comma terzo dell'art. 355 c.p.).

Sotto questo profilo si tratta di ipotesi di reato ‘eccezionale’ avuto riguardo al panorama degli altri illeciti rilevanti ai fini del piano di prevenzione della corruzione, tutti consistenti in delitti esclusivamente dolosi (reati, cioè, sanzionati solo nel caso in cui il soggetto agente si rappresenti e intenda positivamente realizzare la condotta nonché l’evento costituente conseguenza ultima della sua azione).

Ciò detto, tenuto conto della ratio complessiva della Legge n. 190/2012, del riferimento cruciale ed assorbente nello stesso contenuto al concetto di ‘corruzione’ nonché delle posizioni interpretative enunciate dall’ANAC pare quantomeno dubbio ritenere anche la fattispecie colposa rilevante ai fini 190/2012.

Reati di falso previsti dal Codice Penale

Assumono, poi, rilievo ai fini ‘anticorruzione’ i delitti di falso di cui agli articoli da 476, 477, 478, 479 nonché 488, 490, 492 e 493 del codice penale.

Brevi cenni sulle fattispecie

Si è già visto, trattando del reato di falso in documento informatico, come l’art. 491 bis del codice penale individui, tramite il richiamo contenuto all’art. 24 *bis*, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001, tra i reati presupposto fonte di responsabilità amministrativa per l’ente tutti i reati di falso (di cui agli articoli 476 e segg. del codice penale) sempreché realizzati, appunto, su un documento informatico.

Stante il citato assetto normativo, i delitti di falso di cui agli articoli 476 e segg. del codice penale non rilevano, dunque, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 se commessi su documento cartaceo e, più in generale, se realizzati su documento non informatico. In tale evenienza i citati reati possono presentare, comunque, rilievo ai fini anticorruzione ravvisandosi, nei casi di falso, un fatto di *maladministration* nell’accezione fatta propria da ANAC.

Venendo alla casistica, il delitto di falso materiale e/o ideologico in atto pubblico (articoli 476 e 479 c.p.) può essere astrattamente realizzato in occasione della verbalizzazione delle operazioni da parte della commissione giudicatrice di una gara d’appalto (commissione composta da soggetti di LUMIQ). Può, così, ipotizzarsi a carico dei componenti la commissione di gara il delitto di falso ideologico di cui all’art. 479 c.p. nel caso, ad esempio, di falsa attestazione nei verbali di gara del giudizio relativo all’attribuzione del punteggio da assegnare alle singole offerte presentate dai concorrenti.

Quanto ai soggetti privati partecipanti ad una gara d'appalto può trovare applicazione lo specifico reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ogni qualvolta rilascino dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive prodotte per partecipare a procedure di affidamento di servizi o lavori. Nelle ipotesi qui prospettate non è dato ravvisare alcuna responsabilità penale dei soggetti di LUMIQ che, in buona fede, ricevano le dichiarazioni mendaci.

Sempre in capo al privato può ipotizzarsi il caso di falsificazione del DURC (da parte di azienda che non si trovi in regola con i versamenti a INAIL, INPS ecc.): in tale evenienza è ipotizzabile a carico del privato (e, nell'esempio fatto, esclusivamente nei suoi riguardi) il reato di cui agli articoli 482 e 477 del codice penale, (ovvero il delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazione amministrative apparendo pacifica la natura di certificazione amministrativa spettante al DURC).

Viene poi in considerazione il falso ideologico in atto pubblico cd. 'per induzione', cioè il falso ideologico realizzato dal pubblico ufficiale in atto pubblico a ciò indotto in conseguenza di errore incolpevole generato da artificiosa prospettazione proveniente dal privato.

E' evidente come nel caso di falso in atto pubblico per induzione (del quale è chiamato a rispondere sul piano penale il solo privato e non anche il Pubblico Ufficiale indotto in errore incolpevole in conseguenza dell'inganno proveniente dal primo) non sia ravvisabile una condotta di '*maladministration*' di un qualche rilievo riferibile al Pubblico Ufficiale. Diverso è, invece, il caso in cui il Pubblico Ufficiale sia consapevole della artificiosa dichiarazione del privato, in questa evenienza, infatti, il concorso del pubblico ufficiale nel reato di falso è pacifico.

6. Individuazione delle attività a rischio ai sensi della legge 190/12 ed ai fini 231

Dalla lettura del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, 'Allegato 1 Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi', si evince come *"l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi*

corruttivi.”

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Parte Speciale, sono state valutate le aree astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie di reato che abbiano attinenza con le attività svolte dalla Società anche oltre l'ambito più strettamente “231”.

È stato pertanto ritenuto necessario coordinare l'attività di *risk assesement* in precedenza effettuata con riferimento alle categorie di reati previsti dagli artt. 24, 24-bis, 25, 25 -ter e 25 decies D.lgs. 231/01 con un focus mirato anche a quelle ipotesi delittuose non espressamente previste dal decreto 231 ma che hanno rilevanza nel contesto generale di prevenzione di fenomeni corruttivi e di trasparenza.

L'attività di *risk assesement* è stata condotta sulla base dei documenti raccolti nell'ambito dell'analisi del contesto interno ed esterno nonché in base agli esiti delle interviste condotte con i key officer aziendali.

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui vi è un rapporto diretto con esponenti della P.A. o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa (es. verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di vigilanza, etc), sia quelle in cui dipendenti di LUMIQ possono rivestire la qualifica di Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia quelle che, pur non comportando un rapporto diretto con la P.A., costituiscono occasione per la commissione di reati (es. gestione dei flussi finanziari, gestione delle risorse umane, scelta dei consulenti, omaggi e liberalità).

A livello di sintesi le principali aree a rischio individuate all'esito del processo di valutazione sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con rappresentanti della PA in occasione di visite e ispezioni (es. ARPA, Spresal, GdF, etc);
- richiesta ed ottenimento o rinnovo delle concessioni, licenze o autorizzazioni, stipula di convenzioni e contratti con Enti Pubblici;
- gestione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una procedura per l'affidamento in appalto sottosoglia pubblicate dalla Società per l'assegnazione degli immobili in gestione per conto della Società di Torino;
- gestione dei fondi e dei finanziamenti;
- processo di selezione del personale,
- stabilizzazione del personale;

- valutazione del personale;
- elaborazione dei cedolini paga e pagamenti stipendi e contributi;
- gestione dei servizi e missioni, nonché gestione dei rimborso spese e spese di rappresentanza;
- scelta e gestione dei rapporti con i soggetti eroganti la formazione;
- gestione del contenzioso di natura giuslavoristica;
- acquisti di beni, servizi e lavori – programmazione e attività preliminari;
- identificazione, verifica e registrazione dei fornitori di beni, servizi e lavori;
- individuazione e nomina del responsabile del procedimento;
- appalti di lavoro;
- affidamento di consulenze e incarichi professionali;
- processo di predisposizione del Budget;
- contabilizzazione e gestione dei flussi finanziari;
- predisposizione del Bilancio e Revisione e approvazione della documentazione aziendale;
- rapporti con terzi in ambito amministrativo e contabile (Revisore e professionisti terzi);
- gestione contenziosi;
- gestione rapporti ordinari con i privati;
- gestione concessione spazi a privati;

Si rinvia al documento risk assessment 190/2012, allegato alla presente Parte Speciale

7. Principi di comportamento e presidi di controllo

7.1. Principi di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che LUMIQ intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale e comunitaria, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento ed alcuni presidi di controllo di natura operativa, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico della Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all'interno del presente documento.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico (cui si rimanda integralmente), nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi; a tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella Parte speciale;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dalla presente Parte speciale anche qualora non costituiscano presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai

fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;

- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

7.2. Presidi di controllo

Tutti i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle attività sensibili individuate nel paragrafo 4) sono richiamati ad applicare e rispettare i seguenti presidi di controllo.

Presidi di controllo <i>Rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico della Società nonché del presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati e idonei;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Modello, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;

- non deve esser dato seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- la stipula da parte della Società di contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure aziendali;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e delle prescrizioni della presente Parte speciale;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (es., per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione

e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;

- è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività di LUMIQ soggette a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute;
- l'assunzione di impegni verso la P.A., le Istituzioni Pubbliche od altri Enti Pubblici è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- i contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di LUMIQ;
- l'esecuzione del contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione è disciplinata dai contenuti dell'offerta contrattuale;
- nella stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione per conto di LUMIQ, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai Destinatari, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto;
- la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, in relazione all'esecuzione del contratto, predisposta sia internamente che con il supporto eventuale di collaboratori/consulenti, deve essere completa, veritiera e corretta e le informazioni e/o contenuti devono sempre essere corretti ed esaustivi;
- nell'esecuzione del contratto è severamente vietato tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione, nonché omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritiere.

Presidi di controllo <i>Corruzione passiva</i>

- L'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;

- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno di LUMIQ per ottenere utilità che non gli spettino;
- nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

Presidi di controllo

<i>Rapporto con i terzi</i>

- È fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- è fatto divieto di selezionare e gestire i rapporti con i fornitori o con i consulente senza l'osservanza dei criteri di imparzialità e correttezza, ovvero in situazioni di conflitti di interessi, anche potenziale, con i medesimi;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione del compenso pattuito e devono, in applicazione del principio della separazione delle funzioni, essere proposti, verificati e approvati da almeno due soggetti appositamente a ciò delegati dalla Società;
- nel testo dei contratti stipulati con soggetti terzi è contenuta un'apposita dichiarazione con cui gli stessi dichiarano di aver preso visione sul sito www.lumiqsrl.it e di accettare il contenuto del "Codice Etico" e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001 o comunque in contrasto con la legge 190/2012;
- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;
- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;

- la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.

Presidi di controllo

Gestione omaggi, elargizioni liberali, regalie

- In quanto rappresentanti della Società, i Destinatari non devono in nessun caso cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;
- è fatto divieto ai Destinatari, di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di qualsiasi altra natura, o accettarne la promessa, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- qualunque dipendente di LUMIQ che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli e a darne comunicazione all'RPCT secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- la documentazione prodotta nell'ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata secondo quanto previsto nelle procedure aziendali;
- è fatto divieto di ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità che abbiano le finalità sopra vietate.

Presidi di controllo

Conflitti di interesse

- È fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni relative ad attività che possano coinvolgere:
 - interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo

grado;

- interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;
- interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Presidi di controllo <i>Trasparenza e tracciabilità</i>
--

- E' fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti alle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Presidi di controllo <i>Gestione delle informazioni sensibili e dei beni della Società</i>

- Le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.
- i Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione;
- è fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;

- è fatto obbligo di utilizzare i beni della società con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio;
- è fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della società, salvo i casi previsti dalla legge.

Presidi di controllo

Pagamenti e movimentazioni finanziarie

- Le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività di LUMIQ in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente all'Area competente e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- nessun tipo di pagamento in nome e per conto di LUMIQ può essere effettuato in contanti o in natura;
- è fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente documento la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera.

Presidi di controllo

Selezione e Gestione delle Risorse Umane

I Destinatari coinvolti nell'attività in oggetto devono:

- rispettare le normative a tutela dei lavoratori e in materia di immigrazione vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno ecc..);
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- garantire la tracciabilità delle procedure di selezione ed assunzione nonché la corretta archiviazione della documentazione attestante il loro corretto svolgimento;

- provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere e i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale.

È espressamente vietato:

- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi / benefit / bonus a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o a qualsiasi soggetto terzo privato con cui la Società si relaziona quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi / benefit / bonus quale contropartita di attività difformi alle leggi, al Codice di Etico e alle norme e regole interne;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali etc.);
- assumere o impiegare lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e per il quale non si sia richiesto il rinnovo - revocato o annullato;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione o a qualsiasi soggetto terzo privato (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e attivamente a una trattativa d'affari ovvero ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- assumere o promettere di assumere personale quale corrispettivo dell'esercizio di influenze illecite sull'operato di funzionari pubblici a beneficio della Società, da parte di un soggetto terzo che vanta contatti e relazioni con gli stessi;
- assumere o promettere di assumere personale quale corrispettivo dell'esercizio, da parte del soggetto selezionato/assunto, di influenze illecite sull'operato di funzionari pubblici a beneficio della Società;
- esporre nella documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

- riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- sostenere e riconoscere spese di rappresentanza che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- corrispondere, promettere od offrire, direttamente o indirettamente, rimborsi spese, pagamenti impropri od altre utilità non dovute a dipendenti o collaboratori affinché gli stessi esercitino influenze illecite sull'operato di funzionari pubblici a beneficio della Società.

Presidi di controllo <i>Utilizzo infrastrutture informatiche</i>
--

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere di norma limitato alle sole attività lavorative.
- È fatto esplicito divieto di:
- porre in essere condotte anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare o distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere all'indebita diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte volte alla distruzione od alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria (es. bilancio d'esercizio, attestazioni o autocertificazioni dirette ad Enti Pubblici, documenti creati con l'ausilio di strumenti di firma digitale ecc..) in assenza, ove consentito dalla legge, di una specifica autorizzazione;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione.

Presidi di controllo <i>Regolamenti e procedure</i>

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare ed applicare, per quanto di competenza le procedure e le Policy adottate da Lumiq e in particolare:

- la policy anticorruzione
- la procedura gestione degli accertamenti e delle ispezioni
- la procedura gestione ciclo attivo e affidamenti
- la procedura gestione ciclo passivo e fornitori.

8. MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E S.M.I. E DEL D.LGS. 33/2013 E S.M.I.

8.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione

Tutti i dipendenti interessati dall'attività svolta dalla Società e gli Organi societari sono responsabili in relazione all'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e la trasparenza con riferimento ai compiti loro rispettivamente demandati.

In particolare, gli attori coinvolti nei processi per la prevenzione del rischio 'corruzione' (*latu sensu* inteso) sono:

- L'Amministratore Unico (AU), il quale: **i.** nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); **ii.** adotta il Modello Organizzativo comprensivo delle misure anticorruzione e trasparenza; **iii.** i relativi aggiornamenti; **iv.** segnala all'RPCT ogni violazione di tali misure, del Codice Etico, del Modello organizzativo di cui venga a conoscenza; **v.** adotta, infine, i provvedimenti di carattere generale (anche indirettamente) volti alla

prevenzione della corruzione; **vi.** osserva scrupolosamente il Codice Etico, il Modello organizzativo ed i presidi di controllo ivi individuati;

- il Revisore Legale di LUMIQ il quale: **i.** segnala all'RPCT ogni violazione dei principi di comportamento e dei presidi di controllo individuati nella Parte Speciale e le misure di controllo individuate nella presente Sezione, del Codice Etico o del Modello organizzativo di cui venga a conoscenza.; **ii.** osserva scrupolosamente il Codice Etico e il Modello organizzativo ed i presidi di controllo ivi individuati;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il quale: **i.** predispone le misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza che sottopone, poi, all'approvazione dell'organo amministrativo, **ii.** cura gli aggiornamenti e l'implementazione di tali misure **iii.** controlla (costantemente nel tempo) lo stato di attuazione delle misure e la relativa idoneità **iv.** propone le modifiche nel caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni individuate dalle misure o di mutamenti dell'organizzazione; **v.** intrattiene con l'Organismo di Vigilanza della Società flussi informativi ad evento (cd. 'segnalazioni') e periodici; **vi.** individua, tenuto anche conto delle proposte in tal senso formulate dai dirigenti, il personale della Società da inserire nei corsi del programma di formazione 'anticorruzione'; **vii.** verifica l'osservanza delle misure alternative al principio di rotazione negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; **viii.** vigila sul funzionamento e sull'osservanza delle misure anticorruzione; **ix.** alla scadenza prevista, pubblica sul sito *web* della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo amministrativo in ossequio a quanto previsto dalla Legge 190/2012; **x.** Cura la gestione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013.
- tutti i dipendenti della Società: **i.** sono tenuti, anzitutto, a conoscere le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Codice Etico, il Modello organizzativo ed i presidi di controllo ivi indicati e ad osservarli; **ii.** debbono, inoltre, sottoscrivere specifica dichiarazione volta a rendere note possibili situazioni di conflitto di interesse; nel caso in cui una situazione di conflitto di interesse concretamente sorga essa dovrà immediatamente essere comunicata per iscritto al RPCT; qualora il conflitto riguardi quest'ultimo, anche nella veste di dirigente, la segnalazione è dovuta con riporto all'AU; **iii.** debbono garantire piena collaborazione all'RPCT nell'ambito delle attività svolte da questi in ottica

‘anticorruzione’; **iv.** segnalano all’RPCT ed all’Organismo di Vigilanza le fattispecie di illecito (anche potenziali o tentate) di cui abbiano avuto notizia in ragione del rapporto di lavoro o in occasione del medesimo e che possano riguardare la Società; **v.** sono tenuti, altresì, a comunicare all’RPCT ogni anomalia riscontrata (ovvero di cui vengano a conoscenza) riferibile alla Società concretante fatto di *‘maladministration’*¹ anche se non costituente illecito penale. In ossequio a quanto previsto dal comma 14 dell’art. 1 della Legge 190/2012 la violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di controllo individuate nella presente sezione nonché nella presente Parte Speciale (fatte salve le ulteriori, eventuali, responsabilità civili e penali) costituisce illecito disciplinare.

8.2. Misure Integrative adottate

Ad integrazione dei principi di comportamento e presidi di controllo sopra individuati (par. 7), LUMIQ ha implementato e adottato le seguenti misure di prevenzione e gestione del rischio di fenomeni corruttivi.

8.2.1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Per l’analisi dei rischi legati a fenomeni corruttivi o comunque rilevanti ai sensi della Legge 190/2012 si rinvia al documento di risk assesment allegato alla presente Parte Speciale.

8.2.2. Sistema di controlli

Al fine di presidiare i rischi di fenomeni corruttivi, la Società ha implementato un sistema di controlli interno, individuato nel Modello Organizzativo, con particolare riferimento ai presidi di controllo richiamati nella presente Parte speciale nonché nella policy anticorruzione che si richiama. Inoltre, integrano il sistema di controllo interno le procedure operative sopra richiamate.

8.2.3. Sistema Disciplinare

L’adozione di un apparato disciplinare, volto a sanzionare la violazione dei presidi di controllo e delle regole di condotta individuate nell’ambito della presente Parte

¹ Per tale dovendosi intendere, come già illustrato *supra*, l’“assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa di un condizionamento improprio da parte di interessi particolari” (così ANAC nella più volte citata determinazione n. 12/2015 nella quale ulteriormente annota: “occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”).

Speciale, nonché nel Codice Etico e nel Modello organizzativo, assume rilievo cruciale per assicurare effettività al sistema preventivo ‘anticorruzione’.

In particolare, le sanzioni disciplinari poste a presidio dell'osservanza dei precetti enunciati nel Modello Organizzativo debbono trovare applicazione al verificarsi di qualsiasi violazione significativa del medesimo, delle procedure ad esso allegate (o dal medesimo richiamate) e del Codice Etico anche a prescindere dalla riconducibilità della condotta disciplinarmente rilevante ad uno specifico reato. Del resto, l'azione disciplinare relativa alle infrazioni rilevanti ai presenti fini deve essere attivata, sempreché ne ricorrano i presupposti, a prescindere dalla celebrazione di un procedimento penale per i medesimi fatti. Detto altrimenti: qualora il fatto disciplinarmente rilevante integri anche un'ipotesi di reato l'apertura del procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione all'esito del medesimo prescindono dall'apertura di un procedimento penale per il medesimo fatto. L'azione disciplinare dovrà, altresì, essere attivata nel caso di infrazione del Modello organizzativo della Società in tutte le ipotesi in cui la condotta risulti priva di rilievo disciplinare ai fini 231/01 [non integrando compiutamente un reato presupposto per carenza, ad esempio, della qualifica soggettiva propria in capo al soggetto agente ovvero non essendo finalizzata ad un interesse o vantaggio per la Società (risultando altrimenti sanzionabile secondo le regole contenute nel sistema disciplinare del Modello organizzativo) o essendo scriminata dall'adozione di un efficace modello di organizzazione], pur concretando un fatto di ‘*maladministration*’ anche penalmente irrilevante (secondo la definizione offerta da ANAC) ma sanzionabile in ottica ‘anticorruzione’.

Il sistema disciplinare adottato da LUMIQ quale strumento a presidio dell'osservanza del Codice Etico di comportamento, del Modello organizzativo e delle misure integrative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza si ispira a principi di gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta disciplinarmente rilevante e conosce l'iter di seguito illustrato.

L'RPCT acquisita la notizia dell'intervenuta violazione delle misure integrative anticorruzione ovvero dei principi individuati nella presente Parte Speciale ovvero nel Codice Etico, qualora la violazione abbia esclusivamente un rilievo ai fini ‘anticorruzione’, svolge una prima attività di valutazione esclusivamente focalizzata sul contenuto della segnalazione ricevuta. Tale attività può condurre all'eventuale archiviazione della denuncia/notizia di commissione di illecito disciplinare in ipotesi di manifesta irrilevanza della stessa (es. segnalazione che, a dispetto della formale

intitolazione/rubricazione, riguarda questioni assolutamente non pertinenti ovvero concerne aspetti della vita privata di un destinatario del sistema anticorruzione in nessun modo significative ai fini disciplinari) ovvero assolutamente generica e del tutto non riscontrata (e riscontrabile). Tale istruttoria, condotta esclusivamente con riferimento al contenuto della notizia/denuncia, non costituisce sotto profilo alcuno 'procedimento disciplinare' ai sensi del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il RPCT ritenga di non dar seguito alla notizia/denuncia per manifesta non attinenza/genericità della medesima procede all'archiviazione della medesima nonché dell'annotazione motivata posta a sostegno della decisione trasmettendo copia di entrambe, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui l'RPCT ravvisi possibile rilievo disciplinare della notizia/segnalazione ai fini del Modello organizzativo, trasmette senza ritardo la documentazione all'Organismo di Vigilanza.

In ipotesi di possibile rilievo disciplinare della condotta ai soli fini 'anticorruzione' (poiché concretante, ad esempio, illecito penale di esclusivo interesse 'anticorruzione' ovvero integrante illecito penale presupposto censito ai fini 231/2001 ma privo delle connotazioni dell'interesse o vantaggio per la società ovvero, ancora, fatto di '*maladministration*') il RPCT comunica senza indugio la segnalazione/notizia (completa della documentazione ad essa eventualmente allegata) all'Amministratore Unico ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ovvero l'attivazione dei rimedi di carattere contrattuale nei confronti degli altri destinatari.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili si rimanda alla Parte Generale del Modello Organizzativo ove viene regolamentato il sistema disciplinare.

Si precisa che ogni violazione delle misure individuate nella Presente Parte Speciale e nel Codice Etico, da parte di soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, etc.) determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti di collaborazione e in qualsiasi altra convenzione scritta con fornitori della Società, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni (anche di sola immagine) alla Società.

8.2.4. Il codice etico

L'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento, che aggiornano le precedenti del 2013, e costituiscono il nuovo riferimento per l'elaborazione dei codici etici da parte dei soggetti indicati dalla Legge n. 190/2012, come gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tale documento espressamente prevede che le società in controllo pubblico e gli altri enti privati indicati nell'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, quali destinatari, al pari delle pubbliche amministrazioni, delle indicazioni contenute nel PNA, sono tenuti ad adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" con il limite della compatibilità. L'Autorità ha fornito indicazioni sull'individuazione di tali soggetti nella Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 (§ 3.1) e nel PNA 2019 (Parte V, § 1.1.). Per tali enti non sussiste l'obbligo di adottare un vero e proprio codice di comportamento. Tuttavia, le misure individuate ai sensi della legge 190/2012 è necessario siano assistite, ove ritenuto più opportuno, da doveri di comportamento, ulteriori rispetto a quelli eventualmente già definiti con riguardo alla cd. corruzione attiva. Tale operazione va compiuta integrando il modello di organizzazione e gestione o il codice etico o di comportamento, se adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, con una apposita sezione dedicata ai doveri di comportamento dei propri dipendenti per contrastare fenomeni corruttivi ai sensi della legge 190/2012. Tali doveri sono individuati tenendo conto dell'analisi dei rischi effettuata ai fini dell'adozione delle "misure integrative del modello 231". La Società ha peraltro adottato un proprio Codice Etico nell'ambito del sistema di compliance ex D.Lgs. 231/2001.

Il predetto Codice e le prescrizioni di tipo comportamentale contenute nelle singole procedure rilevanti ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 sono state oggetto di recente aggiornamento e sono da considerarsi idonee anche in relazione alle finalità di prevenzione della corruzione ovvero di comportamenti di cattiva amministrazione. L'osservanza del Codice è estesa anche ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi.

8.2.5. Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. Tali soggetti sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono cariche di amministratori e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Ad esclusione del caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dal Socio, in quanto le verifiche sull'inconferibilità devono essere svolte dal Socio medesimo, per gli amministratori le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n 39/2013:

- art. 3, c. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.
- Per i dirigenti, si applica l'art. 3, c. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Alle predette ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 ai sensi del quale “Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento”.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il c. 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i c. 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, c. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

Alle predette ipotesi di incompatibilità si aggiunge poi quella prevista dall'art. 11, c. 8, del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alle società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

La verifica dell'insussistenza di ipotesi di incompatibilità in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore viene effettuata dal RPCT che provvede, all'atto del conferimento dell'incarico, a richiedere all'interessato la certificazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di che trattasi e ne verifica la completezza.

Il RPCT cura:

- l'archiviazione di detta dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- la relativa pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, sulla sezione “Società trasparente” del sito istituzionale della Società;
- il rinnovo annuale da parte degli interessati della dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità.

La verifica dell'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali, viene effettuata dal RPCT che provvede, all'atto del conferimento dell'incarico, a richiedere all'interessato la certificazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di che trattasi e ne verifica la completezza e, come per la dichiarazione resa dagli amministratori.

Il RPCT verifica periodicamente (annualmente) la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contestando all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigilando affinché siano adottate le misure conseguenti.

8.2.6. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)

La legge n.190/2012 ha valutato anche l'ipotesi che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio per preconstituire delle condizioni favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua attività.

Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'attività del dipendente successiva alla cessazione del pubblico impiego, la legge n.190 ha modificato l'art.53 del d.lgs. n.165 del 2001, stabilendo che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri ...”*.

È evidente che sono interessati da questa fattispecie solo i dipendenti che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni alla Società perché esercitano la potestà o il potere negoziale con riguardo ad uno specifico procedimento o procedura.

Al fine di prevenire situazioni potenzialmente illegittime sono state adottate le seguenti misure:

- nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di LUMIQ che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con LUMIQ;

- è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti nei confronti dei quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- LUMIQ è tenuta ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001.

8.2.7. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

La legge n.190/2012 ha introdotto l'articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o delle concessioni dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra rileva, inoltre, ai sensi dell'art.3 del D.lg. n.39/2013 come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali. Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, LUMIQ è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, LUMIQ:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;

- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

8.2.8. Formazione dei dipendenti

LUMIQ promuove la partecipazione dei propri dipendenti ai percorsi formativi concernenti tanto la formazione generale, quanto quella specifica dei dipendenti destinatari di particolari funzioni in tema di prevenzione della corruzione.

8.2.9. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria

Il PNA da sempre pone l'accento sull'importanza della rotazione del personale dirigenziale e dipendente (cosiddetta ordinaria art. 1 comma 5 della L. 190/2012) nelle aree a più elevato rischio di corruzione, quale misura organizzativa preventiva di tipo complementare e strategico rispetto alle altre misure; la rotazione non deve avere, pertanto, carattere punitivo.

Con la "rotazione" si tende ad evitare che lo stesso "responsabile" si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di processi/procedimenti, consolidando "relazioni" sempre con i medesimi utenti. La cristallizzazione degli incarichi e il consolidarsi di funzioni, responsabilità e "relazioni personali" potrebbe, infatti, portare, anche involontariamente, nel tempo, non fosse altro per la confidenza o l'abitudine, a comportamenti volti a subordinare l'interesse pubblico a quello privato del dipendente.

La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Tenuto conto della realtà operativa di LUMIQ e delle ridottissime dimensioni a livello di organico, la Società ritiene impossibile attuare misure di rotazione. L'unica misura concretamente attuabile in "sostituzione" della rotazione può individuarsi nel meccanismo di condivisione delle fasi procedurali relative alle istruttorie e attività più delicate. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

8.2.10. Dipendente che segnala gli illeciti

Per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e per le comunicazioni di misure ritorsive nei confronti del whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, LUMIQ ha elaborato un sistema di gestione delle segnalazioni in conformità con le previsioni normative di cui al D.lgs. 24/2023 nonché con le indicazioni fornite da ANAC nelle Linee Guida individuate con Delibera n. 311/2023.

Per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni e le previsioni in materia di tutela del segnalante si rinvia all'apposita procedura.

8.2.11. Monitoraggio

In base alle indicazioni del PNA, tenuto conto delle dimensioni della Società, il RPCT svolge attività di monitoraggio con cadenza annuale, acquisendo per ciascun processo oggetto di monitoraggio, un campione rappresentativo del 30%.

8.3. Trasparenza

Nell'assolvere ai suoi adempimenti in materia di trasparenza, e in particolare all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni e dati, sull'organizzazione e sull'attività, in formato aperto, nella sezione Società trasparente, LUMIQ ha avviato un'attività diagnostica dei documenti e atti esistenti così da poter provvedere alla pubblicazione.

LUMIQ ha messo in atto strumenti e interventi per rendere più trasparenti le attività che è chiamata a svolgere e le relative prassi organizzative.

A tal fine, in linea con la propria mission, alla luce del complesso normativo vigente e per garantire coerenza con il sistema di regole e procedure aziendali indispensabili

per la diffusione di buone pratiche, LUMIQ ha previsto l’inserimento della sezione “misure integrative per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”, all’interno del Modello organizzativo 231/2001 e ha nominato un Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza con la funzione di coordinare l’attività di raccolta dei dati oggetto di pubblicazione, la pubblicazione degli stessi e il loro aggiornamento.

LUMIQ mette in atto iniziative di comunicazione verso i principali stakeholder della Società e attiva specifiche sezioni di formazione e diffusione verso gli organi apicali, la dirigenza e il personale; interventi formativi che saranno contenuti nel piano formazione più generale intrapreso dalla Società a seguito dell’adeguamento e aggiornamento del Modello organizzativo.

8.3.1. Pubblicazione di documenti, dati e informazioni

LUMIQ ha avviato un importante lavoro di revisione e adeguamento del portale con la razionalizzazione delle aree del sito, l’integrazione dei contenuti finalizzati all’inserimento delle informazioni previste dalla normativa e con l’obiettivo di assicurare una sempre maggiore qualità delle informazioni pubblicate.

La Società provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale di documenti, dati e informazioni nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale, organizzata in sotto-sezioni, secondo quanto previsto dalla tabella 1 del D.Lgs. 33/2013.

Il decreto in parola ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento dei dati pubblicati, secondo la tipologia:

- cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate;
- cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della loro adozione.

8.4. Accesso civico

8.4.1. Accesso civico semplice

L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, individua il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l'Ente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente. Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo di posta elettronica **rpctlumiq@gmail.com**

Ai fini dell'invio delle istanze di accesso civico, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza sono istituiti i seguenti indirizzi di posta elettronica **rpctlumiq@gmail.com**

8.4.2.ACCESSE CIVICO "GENERALIZZATO" (FOIA)

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d'informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

In particolare, ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, chiunque ha diritto di accedere a dati e a documenti formati o detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto. L'attuazione del principio di trasparenza mediante forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e attraverso la partecipazione di chiunque al dibattito pubblico, incontra come limiti:

- la protezione dei dati personali "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale", ivi inclusi il diritto

alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

- il rispetto della tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'art. 5 bis commi 1 e 2;
- il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni,
- l'osservanza delle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, e dei pareri resi dall'Autorità

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

Accesso civico "generalizzato": L'istanza di accesso generalizzato è presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza al seguente indirizzo di posta elettronica: **rpctlumiq@gmail.com**.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D. Lgs. n. 33/2013, il soggetto richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine ovvero i soggetti controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Questi, informato tempestivamente il Responsabile del Procedimento sulla richiesta di riesame, decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Istanza da presentare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza all'indirizzo **rpctlumiq@gmail.com**

8.4.3. ACCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 241/90

La richiesta può essere inoltrata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica **rpctlumiq@gmail.com**